



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOSCOLO – BAGNARA CALABRA

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado

CF: 92034120805

CM: RCIC84300P

CU: UFOSMA

Corso Vittorio Emanuele II – 89011 Bagnara Calabria (RC)

Tel. 0966/371114

e-mail: rcic84300p@istruzione.it

PEC: rcic84300p@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icbagnara.gov.it

Prot.n.6229

Bagnara Calabria, lì 01/09/2018

Al personale docente
Al DSGA
Al Personale Amministrativo
Ai Sigg.Genitori degli alunni
iscritti e frequentanti l'Istituto
ALL'ALBO
AL SITO WEB
Atti

Oggetto: Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. Esercizio del diritto alla “bi-genitorialità”.

La legge 54/2006 ha sancito il diritto del bambino, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, indicando a tal fine l'istituto dell'affidamento condiviso ed ha stabilito che la funzione educativa deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio (inteso come soggetto portatore di diritti propri) anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori. In particolare, per quanto concerne la responsabilità genitoriale e le questioni afferenti all'ambito educativo del minore, l'attuale assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all'educazione ed all'istruzione.

Premesso che tale regola trova eccezione per alcuni casi specifici secondo quanto di seguito precisato:

- Figli nati fuori dal matrimonio

In caso di figli nati fuori dal matrimonio la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi di comune accordo nel caso in cui il riconoscimento del figlio sia fatto da entrambi i genitori (art. 316 c.c. comma 1 e 4). Ove invece solo uno dei genitori riconosca il figlio, questi esercita la responsabilità genitoriale su di lui (art. 316 c.c. comma 4). Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio (art. 316 c.c. comma 5).

- Lontananza, incapacità o altro impedimento

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio (Art. 317 c.c.)

- Affidamento esclusivo

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice (Art. 337-quater). Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. In ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori (Art. 337-quater c.c.). Soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 del c.c., a seguito di un provvedimento del Tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio ivi comprese quelle relative all'educazione ed all'istruzione.

In ottemperanza alle indicazioni fornite dal MIUR con la circolare 5536/ del 02.09.2015 "Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", con la quale il Ministero fornisce al personale scolastico informazioni di ordine generale ed indicazioni operative per la corretta applicazione della L. 54/2006 relativa al riconoscimento del diritto di "bi-genitorialità";

Considerato che il Ministero invita i Dirigenti Scolastici ad "incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e, conseguentemente, di facilitare agli stessi l'accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal PTOF",

Considerato che la scuola deve dunque favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, (articoli 155 e 317 c.c.), di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l'accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal PTOF.

conformemente a quanto proposto dal MIUR nella sopra citata Nota;

si dispone quanto segue:

gli uffici di segreteria :

- 1) inoltreranno tutte le comunicazioni (didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura) anche al genitore separato/divorziato/ non convivente, anche se non ha i figli in casa in base all'atto di separazione o divorzio;
- 2) attribuiranno (successivamente all'attivazione del servizio) la password per l'accesso al registro elettronico e ad altra documentazione e sono autorizzati all'utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email), qualora il genitore ne faccia richiesta;
- 3) richiederanno la firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti scuola-famiglia (e in particolare la pagella etc.), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma si usino ancora moduli cartacei.
- 4) ove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l'alunno **risulti impossibile** acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, inseriranno nella modulistica una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la seguente frase: *"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori"*.

il Collegio dei Docenti:

- 1) in fase di definizione del P.T.O.F., individuerà modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra sede.

I docenti tutti sono invitati a favorire tra le famiglie l'opportuna diffusione delle norme sopra citate e a garantire in tutti i modi possibili il diritto alla bi-genitorialità. Si allega Circolare MIUR.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Giovanna Caratozzolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2 del D. Lvo n° 39/93